

Proposta di provvedimento amministrativo n. -.... di iniziativa ----- recante: “Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale”

RELAZIONE

L'articolo 1 del presente provvedimento apporta una modifica dell'articolo 28 del Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con delibera consiliare n. 5 del 27 maggio 2005, che si rende necessaria al fine di meglio organizzare ed ottimizzare il lavoro delle Commissioni consiliari, cuore pulsante dell'attività legislativa della Regione Calabria.

Nello specifico, per una migliore armonizzazione delle competenze, si attribuisce alla I Commissione consiliare la materia delle riforme, attualmente nell'alveo della V Commissione consiliare, alla quale verranno demandate, invece, l'istruzione, le attività culturali e formative, sport e politiche giovanili, che costituiscono un importante patrimonio intangibile del nostro territorio. Pertanto, viene dotata la massima Assise calabrese di una Commissione consiliare che tratti esclusivamente le problematiche di questi settori vitali dell'economia regionale, rendendo più semplice lo sviluppo di nuove politiche che possano essere maggiormente incisive, al fine di rafforzare il ruolo della Calabria nel contesto istituzionale di riferimento.

Al contempo, si mantengono in capo alla III Commissione consiliare esclusivamente la sanità e le attività sociali, settori importanti per il rilancio e lo sviluppo del nostro territorio.

L'articolo 2 del presente provvedimento abroga l'articolo 28-bis del regolamento interno, ai fini di un miglior coordinamento formale con il nuovo sistema di competenze di cui al novellato articolo 28

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

L'articolo 26 dello Statuto della regione Calabria demanda al Regolamento interno l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, in conformità alle disposizioni dello Statuto. In ragione del carattere marcatamente ordinamentale delle disposizioni, il Regolamento interno non contiene una specifica norma finanziaria. Pertanto, il presente provvedimento è caratterizzato dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario, poiché contiene modifiche legate ad una diversa attribuzione delle competenze alle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 28 del Regolamento interno)

1. L'articolo 28 della deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5 (Regolamento interno del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 28

(Competenze delle Commissioni permanenti)

1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Prima Commissione – Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, riforme;
- b) Seconda Commissione – Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;
- c) Terza Commissione – Sanità e attività sociali;
- d) Quarta Commissione – Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;
- e) Quinta Commissione – Istruzione, attività culturali e formative, sport e politiche giovanili;
- f) Sesta Commissione – Agricoltura e foreste, consorzi di bonifica, turismo, commercio, risorse naturali.

2. Il Presidente del Consiglio regionale specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.”.

Art. 2

(Abrogazione dell'articolo 28-bis del Regolamento interno)

1. L'articolo 28-bis della deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5 (Regolamento interno del Consiglio regionale) è abrogato.

Art. 3

(Norma transitoria)

1. In ordine ai provvedimenti riguardanti le materie e gli ambiti di competenza oggetto di nuova ripartizione ai sensi dell'articolo 1, restano ferme le assegnazioni disposte dal Presidente del Consiglio regionale alle Commissioni consiliari permanenti prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

I Consiglieri regionali

